



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 marzo 2013 (13.03)
(OR. en)**

7120/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0070 (NLE)**

**ANTIDUMPING 27
COMER 58**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Gruppo "Questioni commerciali"

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

n. prop. Comm.: 7119/13 ANTIDUMPING 26 COMER 57

Oggetto: **Antidumping**
Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che chiude la riapertura parziale dell'inchiesta antidumping riguardante le importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America e che chiude il riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, nonché il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1225/2009

1. Il 6 marzo 2013 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento di esecuzione in oggetto al Consiglio, che è invitato a deliberare quanto prima.
2. Le delegazioni sono state consultate sulla proposta (cfr. CM 1920/13).
3. Tutte le delegazioni si sono espresse a favore della proposta della Commissione.

4. A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹, la proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla.

5. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno, il regolamento di esecuzione messo a punto dai giuristi-linguisti che figura nel documento 7121/13 ANTIDUMPING 28 COMER 59.

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.